



809

10/11

Presidenza del Consiglio dei Ministri

VISTO l'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, ove si prevede che le quote dell'otto per mille a diretta gestione statale sono utilizzate *"per interventi per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati, conservazione dei beni culturali e ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed efficientamento energetico degli immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica"*;

VISTO decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, "Regolamento recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale" e in particolare l'articolo 6, comma 2, ove si prevede che entro il 30 settembre di ciascun anno sono presentate le istanze per accedere alla quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, devoluta alla diretta gestione statale;

VISTO l'articolo 2-bis, comma 7, del predetto decreto presidenziale, ove si prevede che *"Entro il 31 gennaio di ogni anno, con decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono individuati e pubblicati, nel sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, i parametri specifici di valutazione delle istanze, distinti per le cinque tipologie di intervento."*;

VISTO l'articolo 5, comma 2 del citato d.p.r., ove si prevede che la valutazione sulle singole iniziative *"è effettuata [...] da cinque apposite Commissioni tecniche di valutazione, una per ogni tipologia di intervento, [...]"*;

VISTO l'articolo 1, comma 172, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ove si prevede che *"Le risorse della quota a gestione statale dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modificazioni, relative all'edilizia scolastica sono destinate agli interventi di edilizia scolastica che si rendono necessari a seguito di eventi eccezionali e imprevedibili individuati annualmente con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, anche sulla base dei dati contenuti nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica"*;

RILEVATO che le tipologie di intervento per le quali occorre definire, i parametri di valutazione, con il presente provvedimento, risultano essere quattro, e specificamente *"fame nel mondo"*, *"calamità naturali"*, *"assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati"* e *"conservazione dei beni culturali"*;

VISTO il decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri 5 marzo 2019, con il quale sono stati individuati i parametri di valutazione per l'anno 2019;

RAVVISATA l'esigenza di procedere all'individuazione dei parametri di valutazione, di cui all'articolo 2-bis, comma 7, del Regolamento, per l'anno 2020 per le sopra indicate categorie di intervento;

RILEVATA l'opportunità di sottoporre all'esame delle Commissioni di valutazione i criteri adottati con il predetto decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri 5 marzo 2019, al fine di acquisire eventuali proposte di modifica dei predetti criteri;

VISTI i verbali della Commissione di valutazione per la categoria *"fame nel mondo"* del 30 ottobre 2019, per la categoria *"calamità naturali"* del 31 ottobre 2019, della Commissione di valutazione per la categoria *"assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati"* del 31 ottobre 2019, e della Commissione di valutazione per la categoria *"beni culturali"* del 31 ottobre 2019;

RITENUTO di poter accogliere le modifiche sopra descritte, proposte dalle predette Commissioni di valutazione;



1016

Presidenza del Consiglio dei Ministri

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 settembre 2019, con il quale è stato conferito al Presidente Roberto Chieppa l'incarico di Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri;

DECRETA

ART. 1

1. I parametri di valutazione delle istanze presentate ai fini dell'ammissione alla ripartizione della quota dell'otto per mille dell'Irpef a diretta gestione statale per l'anno 2020 in relazione alle Categorie di intervento "fame nel mondo", "calamità naturali", "assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati" e "conservazione dei beni culturali", sono così definiti:

Interventi per il contrasto alla "fame nel mondo"

1. Completezza e attendibilità del progetto

PESO fino a 30

2. Localizzazione geografica. Impatto del progetto nei paesi e nelle aree individuate come prioritarie negli atti di indirizzo della Agenzia Italiana per la cooperazione allo sviluppo.

PESO fino a 15

3. Coerenza degli interventi con le linee guida e gli indirizzi di programmazione della Cooperazione italiana allo sviluppo al momento vigenti nel settore della cooperazione allo sviluppo.

PESO fino a 15

4. Qualità tecnica dell'intervento (completezza, grado di dettaglio e accuratezza nella descrizione della soluzione tecnica da adottare).

PESO fino a 40

Interventi in caso di "calamità naturali"

1. Livello di rischio del sito oggetto di intervento a seguito di un evento ovvero di una situazione di pericolo individuata sulla base dei dati dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e degli strumenti di pianificazione delle Autorità di Bacino distrettuali (PAI) nonché della coerenza con i Piani di gestione del rischio alluvioni.

PESO fino a 30

2. Localizzazione in siti oggetto di provvedimenti cautelari ad opera delle Autorità competenti, in materia di sicurezza urbana ed incolumità pubblica quali ordinanze di sgombero cautelare, chiusura di strade, provvedimenti di interdizione all'accesso o altri provvedimenti di tutela della pubblica incolumità.

PESO fino a 20



1014

Presidenza del Consiglio dei Ministri

3. Intervento ricadente in area oggetto di provvedimento attestante lo stato di emergenza, ai sensi della legge n. 225 del 1992 e successive modificazioni nei due anni precedenti la data della domanda.

PESO fino a 10

4. Arco di tempo intercorso tra il verificarsi dell'evento calamitoso che ha determinato la necessità dell'intervento e la data di presentazione della domanda.

PESO fino a 10

5. Interventi per la messa in sicurezza di beni pubblici e infrastrutture pubbliche rilevanti e beni culturali di particolare rilievo.

PESO fino a 5

6. Esposizione dell'area oggetto dell'intervento inteso come presenza di edifici e/o infrastrutture strategiche, edifici ad alta frequentazione, abitazioni civili, strade di accesso esclusivo al centro abitato.

PESO fino a 15

7. Qualità tecnica dell'intervento inteso come valutazione della congruità e della completezza dell'aggiornamento degli elaborati progettuali, del grado di dettaglio, dell'accuratezza nella descrizione della soluzione tecnica da adottare, della cantierabilità e della presenza e dell'entità di cofinanziamenti a carico di soggetti pubblici e/o privati.

PESO fino a 10

Interventi di "assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati"

1. Destinazione diretta delle risorse utilizzate per l'intervento in favore dei beneficiari.

PESO fino a 30

2. Vulnerabilità dei destinatari dell'intervento quali minori, disabili o altre categorie disagiate.

PESO fino a 25

3. Grado di attitudine a favorire il processo di integrazione dei beneficiari nel contesto socio territoriale valutando la componente alloggiativa, l'alfabetizzazione, l'avviamento al lavoro nonché ogni altro aspetto del progetto volto a favorire l'inserimento.

PESO fino a 25

4. Qualità tecnica dell'intervento intesa come valutazione della congruità, della completezza, del grado di dettaglio, dell'accuratezza nella descrizione della soluzione tecnica da adottare e della presenza e dell'entità di cofinanziamenti a carico di soggetti pubblici e/o privati.

PESO fino a 20



1016

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Interventi per la "conservazione dei beni culturali"

1. Livello di rischio di perdita o di grave deterioramento del bene valutando l'urgenza dell'intervento in relazione all'entità del danno e al pericolo di perdita del bene nonché rispetto al valore artistico, architettonico, culturale, archeologico, archivistico, librario, filmico e testimoniale del bene.

PESO fino a 30

2. Valore intrinseco del bene oggetto dell'intervento anche in relazione alla sua collocazione nel contesto territoriale.

PESO fino a 20

3. Livello di fruibilità pubblica del bene in relazione alla facilità di accesso e/o di consultazione.

PESO fino a 20

4. Qualità tecnica dell'intervento inteso come valutazione della completezza, dell'aggiornamento degli elaborati progettuali, del grado di dettaglio, dell'accuratezza nella descrizione della soluzione tecnica da adottare; intervento a completamento e presenza di cofinanziamenti a carico di soggetti pubblici e/o privati.

PESO fino a 30

26 MAR 2020

IL SEGRETARIO GENERALE